



COMUNE DI FISCAGLIA

Provincia di Ferrara

Piazza xxv Aprile, 8 – Loc. Migliaro
44027 FISCAGLIA (FE)

VERBALE N. 20 DEL 2/9/2020

Costituzione e utilizzo fondo risorse decentrate anno 2020 – Ipotesi C.C.I. anno 2020

Il sottoscritto BERTOLOTTI Dr. ANDREA, in qualità di Revisore del Conto del Comune di Fiscaglia –nominato con Deliberazione di C.C. n. 23 del 5/7/2018, esecutiva ai sensi di legge,-

Vista la documentazione trasmessa dal Responsabile del Settore Finanze/Personale, segnatamente,:

- Determinazione n. 406 del 29/8/2020, adottata dal citato Responsabile
- Ipotesi di Contratto Collettivo Integrativo (CCI) parte economica 2020
- Relazione tecnico-finanziaria del medesimo Responsabile

PREMESSO

- che l'art. 40, D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 prevede che le pubbliche amministrazioni che attivano autonomi livelli di contrattazione collettiva integrativa devono rispettare i vincoli di bilancio risultanti dagli strumenti di programmazione annuale e pluriennale;
- che l'art. 40-bis, D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 prevede che l'Organo di revisione contabile effettui il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva decentrata integrativa con i vincoli di bilancio e con quelli derivanti dall'applicazione delle norme di legge con particolare riferimento alle disposizioni inderogabili, richiesto anche dall'articolo 8, c. 6, CCNL Funzioni locali 21 maggio 2018;
- che in applicazione dell'articolo 8, c. 1, del CCNL Funzioni locali 21 maggio 2018, la destinazione delle risorse decentrate è determinata in sede di contrattazione decentrata integrativa con cadenza annuale;
- che, come risulta dalla relazione tecnico-finanziaria del Responsabile del Settore Finanze/Personale il fondo delle risorse decentrate è costituito come previsto dagli articoli 67 e 68 del CCNL Funzioni locali 21 maggio 2018 e nel rispetto dei limiti fissati dall'art. 23, D.Lgs. n. 75/2017;
- che le risorse decentrate sono previste nel bilancio di previsione finanziario per l'annualità 2020;

Visto l'art. 33, comma 2, del D.L. 34/2019 che prevede in relazione al salario accessorio quanto di seguito riportato: "Il limite al trattamento accessorio del personale

di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, è adeguato, in aumento o in diminuzione, per garantire l'invarianza del valore medio pro-capite, riferito all'anno 2018, del fondo per la contrattazione integrativa nonché delle risorse per remunerare gli incarichi di posizione organizzativa, prendendo a riferimento come base di calcolo il personale in servizio al 31 dicembre 2018”;

Visto altresì il D.M. 17/03/2020 *“Misure per la definizione delle capacità assunzionali di personale a tempo indeterminato dei comuni.”* Pubblicato nella Gazz. Uff. 27 aprile 2020, n. 108, che specifica quanto segue: *“Rilevato che il limite al trattamento economico accessorio di cui all'art. 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75 è adeguato, in aumento e in diminuzione ai sensi dell'art. 33, comma 2, del decreto-legge n. 34 del 2019, per garantire il valore medio pro capite riferito all'anno 2018, ed in particolare è fatto salvo il limite iniziale qualora il personale in servizio sia inferiore al numero rilevato al 31 dicembre 2018”;*

Rilevato

- che permane l'equilibrio economico nonché il pareggio finanziario del bilancio;
- che l'andamento dinamico della gestione, esaminato nella sua globalità, assicura l'equilibrio del bilancio;
- che i costi della contrattazione integrativa sono compatibili con il bilancio e con l'applicazione delle norme di legge con particolare riferimento alle disposizioni inderogabili;

Verificati nel dettaglio

- il rispetto dei parametri previsti dall'art. 40 del D.Lgs 165/2001, come certificato dal Responsabile del Settore Finanze/Personale;
- il rispetto del contenimento del fondo negli importi complessivi del fondo dell'anno 2016 così come previsto dall'art. 23, D.Lgs. n. 75/2017.

Visto il D.Lgs. n. 267/2000 e successive modificazioni e integrazioni;

Visti gli articoli 40, 40-bis e 48 del D.Lgs. n. 165/2001;

Visto l'art. 23, D.Lgs. n. 75/2017;

Visto il CCNL Funzioni locali 21 maggio 2018;

Attesta

che gli oneri della contrattazione collettiva decentrata integrativa sono compatibili con i vincoli di bilancio e sono coerenti con i vincoli stessi posti dal CCNL e dalle norme di legge.

Pertanto,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

Li, 2/9/2020

